

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO
ALL'APERTO (DEHORS)**

Indice

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3- Occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (déhors) - definizione
- Art. 4 - Attuazione del Regolamento – Zonizzazione
- Art. 5 - Aree soggette a divieto assoluto d'occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 - Limite di superficie
- Art. 7 - Tipologie ammissibili
- Art. 8 - Progetti unitari

**CAPO II
REGOLE GENERALI**

- Art. 9 - Condizioni
- Art. 10 - Impatto acustico
- Art. 11 - Canone
- Art. 12 – Revoca/ sospensione della concessione
- Art. 13 - Rilascio della concessione
- Art. 14 - Conferenza di Servizi
- Art. 15 - Decadenza per inadempimento
- Art. 16 - Occupazioni abusive e senza titolo
- Art. 17 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 18 - Durata della concessione

**CAPO III
NORME TRANSITORIE ED ESCLUSIONI**

- Art. 19 - Norma Transitoria
- Art. 20 - Esclusioni

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto.
2. La finalità del Regolamento è quella di consentire il riordino dell'uso del suolo pubblico per la categorie indicate nel seguente articolo 2, di pianificare, di regolamentare le tipologie, e di indicare le modalità di effettuazione di uso del suolo e delle modalità di occupazioni connesse.
3. Il presente Regolamento individua le tipologie di occupazioni ammissibili in quanto compatibili con il decoro urbano della città di Firenze, la loro disciplina e localizzazione, il tutto nella quantità massima di occupazione di suolo pubblico potenzialmente concedibile determinando i criteri per l'inserimento ambientale dei déhors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica sull'intero territorio del Comune di Firenze a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, disciplinati dalla vigente normativa di settore.
2. Al fine e per gli effetti del presente Regolamento, gli esercizi devono avere oltre ai locali adibiti alla preparazione almeno una sala interna dedicata al servizio di somministrazione.
3. Il Regolamento si applica inoltre alle attività artigiane di gelaterie e cioccolaterie e alle strutture fisse autorizzate come chioschi in possesso dei requisiti previsti per l'attività di somministrazione.
4. Possono altresì chiedere il rilascio di concessione le librerie e i teatri che svolgono attività accessoria di somministrazione

Art. 3 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (déhors) - definizione

1. Al fine e per gli effetti del presente Regolamento, per occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (déhors), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alla attività.

Art. 4 - Attuazione del Regolamento : Zonizzazione

1. Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Regolamento individua una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale:

- “zona 1” del territorio comunale coincidente con l'area classificata Patrimonio Mondiale Unesco individuata nell'allegato “1” mappa cartografica ambito denso di assetti storici dominanti. Nella zona 1 per la sua rilevanza storica e culturale nonché per la presenza di un numero rilevante di occupazioni, i déhors devono presentare caratteristiche che definiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante sulla base di aree territoriali omogenee tenuto conto dei profili architettonici, storici ed urbanistici della Città.
- aree del territorio comunale esterne alla “zona 1”. Nelle altre aree del territorio comunale non ricomprese nella zona 1, sono consentite occupazioni con le stesse caratteristiche tecniche, ma senza limitazione di Tipologia.

Art. 5 - Aree soggette a divieto assoluto d'occupazione di suolo pubblico

1. Nell'ambito del tessuto cittadino sono state rilevate delle aree all'interno delle quali non è prevista alcuna occupazione di suolo pubblico ai fini del presente Regolamento. L'importanza di alcuni assi viari di notevole interesse storico-artistico ed ambientale, ed al contempo l'impossibilità

strutturale di alcuni spazi (carreggiate di ridotte dimensioni, corsie a traffico intenso, ecc.) comportano la determinazione delle seguenti aree dove non è consentita l'occupazione del suolo pubblico a norma del presente regolamento:

Borgo Albizi (degli) dal n. 48/r (lato sinistro) fino all'incrocio con via del Proconsolo
Piazza Antinori (degli)
Lungarno Archibusieri
Lungarno A. M. L. De' Medici
Piazza bambine e bambini di Beslan
Piazza de' Frescobaldi
Piazza de' Rucellai
Piazzale Uffizi (degli)
Piazza Castellani
Piazza San Lorenzo
Piazza di Santa Maria Nuova
Piazza Santa Trinita
Ponte Vecchio
Via dell'Agnolo (da viale Giovine Italia a Borgo Allegri)
Via Calimala (di)
Via Calzaiuoli (de)
Via C. Battisti
Via Corso (del)
Via degli Alfani (dall'incrocio con Via Ricasoli all'incrocio con Via de' Servi)
Via Guicciardini
Via Maggio
Via Por Santa Maria
Via Proconsolo (del)
Via Ricasoli (da P.zza San Marco all'incrocio con P. zza delle Belle Arti compresa)
Via Roma
Via San Giuseppe (lato Basilica di S. Croce)
Via Speciali (degli)
Via Strozzi (degli)
Via Tornabuoni
Via Vigna Nuova (della)
Largo Bargellini (lato Basilica di S. Croce)

Art. 6 - Limite di superficie

1. L'amministrazione mette a disposizione delle concessioni di cui al presente regolamento 14.000 metri quadrati nella "zona 1" e 6.000 nella "esterna alla zona 1".
2. Il massimo di superficie richiedibile da un esercente non può essere superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale.
3. L'utilizzo di spazi deve essere oggetto di apposita valutazione nell'ambito della notifica igiene degli alimenti e sotto il profilo dell'impatto acustico.
4. Le dimensioni ammissibili per la realizzazione dell'occupazione con dehors sono stabilite dal disciplinare tecnico per la concessione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto.

Art. 7 - Tipologie ammissibili

1. Le Tipologie di occupazioni ammesse, come meglio dettagliate nell'allegato "2" al presente regolamento, sono:

- **Tipologia A:** sistema di delimitazione di suolo pubblico senza pedana e senza ringhiera.
- **Tipologia B:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, senza copertura stabile, aperta su tutti i lati.
- **Tipologia C:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con copertura stabile, aperta su tutti i lati.
- **Tipologia D :** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con struttura chiusa su più lati e copertura stabile con occupazione stagionale continuativa.
- **Tipologia D*:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana, con struttura chiusa su più lati (massimo 3) e copertura stabile con chiusura stagionale massima limitata al periodo 16/11-14/03

2. Esternamente alla Zona 1 sono ammissibili tutte le tipologie di dehor. All'interno della zona 1, in relazione a talune vie e piazze specificamente individuate, saranno invece ammissibili solo le tipologie di dehors individuate nel Protocollo sottoscritto con la locale Soprintendenza, di cui alla delibera di Giunta n. 679 del 29 dicembre 2017.

3. Le specifiche tecniche per la realizzazione delle strutture concedibili, sono contenute nel Disciplinare Tecnico applicativo, allegato n. 3 al presente Regolamento.

4. Il progetto del manufatto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce, salvaguardandone i principali con i visuali e relativi assi visivi dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati. La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento.

Art. 8 - Progetti unitari

1. Sono ammesse proposte unitarie (sia per via che per piazza) presentate almeno dal 75% degli operatori aventi titolo a richiedere l'occupazione dell'area, con esclusione delle aree di cui all'art.5. e sempre nel rispetto della normativa tecnica.

Qualora nella piazza o via siano già state concesse occupazioni di suolo pubblico nell'ambito di un progetto unitario, le nuove richieste dovranno adeguarsi al progetto approvato.

CAPO II REGOLE GENERALI

Art. 9 - Condizioni

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree concessionarie;
- esporre la concessione rilasciata in modo visibile al pubblico;
- non utilizzare l'occupazione concessa oltre l'orario stabilito;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
- rimuovere l'occupazione alla scadenza della concessione e ripristinare lo stato dei luoghi;
- non arrecare alcun danno al selciato;
- realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi esistenti.
- prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
- provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Art. 10 - Impatto acustico

1. L'utilizzo del dehor è fissato con termine alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento di classificazione acustica. Qualora si voglia eccezionalmente richiedere che il termine sia prorogato fino alle ore 01,00, dovrà essere presentata una "valutazione previsionale di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995, al fine dell'ottenimento del nulla osta da parte della Direzione Ambiente.

Art. 11 – Canone

1. Le occupazioni per il ristoro all'aperto sono soggette al pagamento del canone, così come previsto dal Regolamento Cosap.

Art. 12 – Revoca/sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio è revocato o sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e dovrà prevedere un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

3. In caso di sospensione dell'esercizio effettivo della somministrazione per un periodo superiore a 3 mesi o in caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo ai titolari della concessione per ristoro all'aperto di liberare il suolo pubblico dall'occupazione entro 7 giorni dalla sospensione o cessazione della propria attività. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.

Art. 13 - Rilascio della concessione

1. Le istanze per il rilascio di concessione devono essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e del relativo Disciplinare tecnico.

2. Le istanze per il rilascio di nuovo titolo concessorio per coloro già titolari di concessione, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo concessorio preesistente

3. Resta inteso che il nuovo titolo concessorio sarà rilasciato soltanto a coloro che sono in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse.

Art.14 - Conferenza di servizi

1. L'esame delle domande di rilascio concessione per dehors è effettuato dalla Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 10 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. La Conferenza di servizi di cui sopra viene integrata da funzionari della Soprintendenza ai Beni architettonici nel caso di richieste di occupazioni rientranti nei casi previsti dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra la locale Sovrintendenza ed il Comune di Firenze.

Art. 15 - Decadenza per inadempimento

1. Le violazioni, alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio e comunque alle norme contenute nel presente Regolamento, reiterate per un numero superiore a due nell'arco di un anno solare, comporteranno la decadenza del titolo concessorio. Ai fini del provvedimento di decadenza, si fa riferimento all'atto concessorio che viene violato, a prescindere da eventuali variazioni intervenute nella titolarità del medesimo.

2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui, a seguito di rilievi fonometrici effettuati da parte degli organi accertatori, siano state riscontrate difformità rispetto ai limiti acustici, sia all' interno che all'esterno del locale, consentiti dalla legge.
3. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.
4. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente versato.

Art. 16 - Occupazioni abusive e senza titolo

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 54 del 2009 e dal Regolamento di Polizia Urbana, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione in ogni caso sono punite con sanzione pecuniaria prevista dal successivo articolo 17.
2. Le sopra citate occupazioni devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.
3. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimessa in pristino, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con applicazione di sigilli e conseguente rimozione della struttura con rivalsa delle relative spese, secondo le procedure previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città -, approvato con Delibera n. 69 del 24.07.2008.

Art. 17 - Sanzioni pecuniarie

1. Fatto salvo quanto già disposto dagli artt. 12, 15 e 16, nel caso di violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; la violazione di cui all'art. 16 è da considerarsi di particolare gravità e comporterà, all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 della Legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale stabilito dalle norme di riferimento.

Art. 18 - Durata della concessione

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e coincidenti con i periodi 15.03 – 15.11. e 16.11. –14.03.
2. Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di cinque annualità, salva sempre la possibilità dell'Amministrazione Comunale di sospenderle o revocarle.

CAPO III

NORME TRANSITORIE ED ESCLUSIONI

Art. 19 - Norma Transitoria

1. Sono escluse dalla applicazione dell' art. 6 comma 2 del presente Regolamento le concessioni che sono in scadenza al 14/03/2018 (per la stagione invernale) e scadute al 15/11/2017 (per la stagione estiva).
2. Ai fini della decadenza di cui al precedente articolo 15, si considerano utili le violazioni contestate in vigenza del presente Regolamento.
3. Il rilascio dei nuovi titoli avverrà riconoscendo priorità a coloro che risultino in possesso di un titolo concessorio al 14/03/2018 (per la stagione invernale) ed al 15/11/2017 (per la stagione estiva).

Art. 20 - Esclusioni

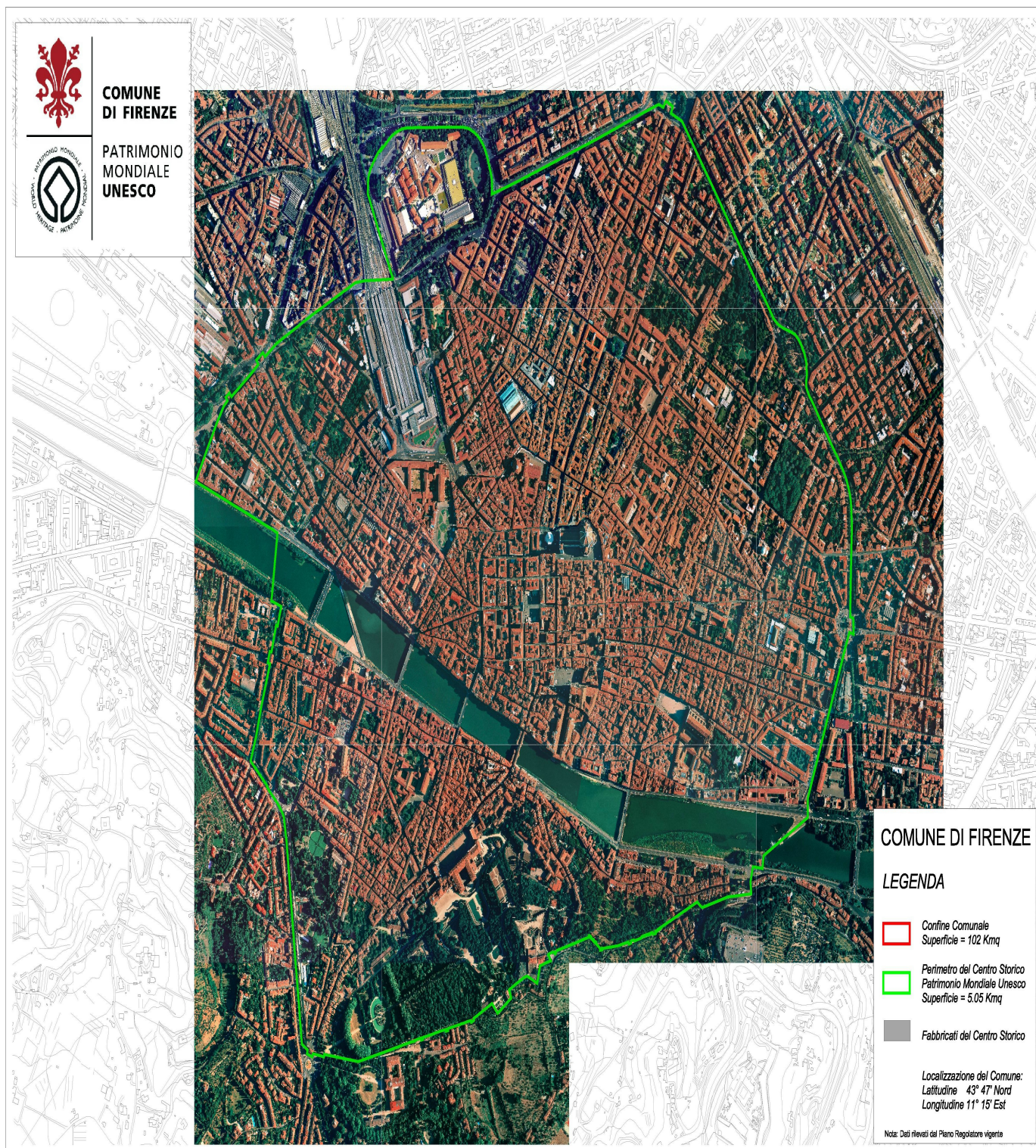
1. Nel caso in cui l'amministrazione conceda spazi di somministrazione stagionali per attività legate alla programmazione culturale estiva, tali concessioni di suolo pubblico non sono soggette alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Allegato 1: Cartografia zona Unesco

Allegato 2: Tipologie ammissibili e concept

Allegato 3: Disciplinare tecnico

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

TIPOLOGIE E CONCEPT			
TIPOLOGIA	MATERIALI	COLORI	CONCEPT
A SENZA PEDANA NE' RINGHIERA			
B PEDANA E RINGHIERA SENZA COPERTURA STABILE [SOLO OMBRELLONE - APERTA SU TUTTI I LATI]	struttura in acciaio tubolare verniciato, ringhiera in vetro temperato con doppia traversa centrale, pedane in multistrato marino e ombrelloni	tonalità dell'acciaio spazzolato (color steel) e del color ecrù e marrone (copertura)	1
	struttura in alluminio verniciato, ringhiera in vetro temperato, pedane in doghe di legno. Ombrelloni con fusto assemblato a baionetta	tonalità del grigio (color pietra serena e antracite) e del color ecrù (copertura)	6
C PEDANA E RINGHIERA CON COPERTURA STABILE [APERTA SU TUTTI I LATI]	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less" mm. 8, involucro in pelle di lamiera a "nastro", pedane in multistrato marino, copertura in tessuto impermeabile	tonalità dell'acciaio grigio freddo e della brunitura	1
	struttura in alluminio verniciato, ringhiera in vetro temperato, pedane in doghe di legno, copertura trasparente.	tonalità del grigio, marrone e vetro	5
	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less", pedane in legno trattato.	Effetti Brunitura, tonalità del marrone (ocramarrone) e del grigio (pietra serena)	4
	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less" e visarm 5+5 fumè, lamiera metallica microforata. Pedane in pietra serena levigata e bisellata. Copertura in tessuto tesato, gres laminato piano, cella fotovoltaica o pannello verde	Effetti Brunitura, tonalità del marrone (tortora al testa di moro) e del grigio (pietra serena al ferro battuto)	3
D PEDANA E RINGHIERA CON	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less" e visarm 5+5	Effetti Brunitura, tonalità del marrone (tortora al testa di moro) e del	3

STRUTTURA CHIUSA [CHiusa su piu' lati e COPERTURA STABILE]	fumè, lamiera metallica microforata. Pedane in pietra serena levigata e bisellata. Copertura in tessuto tesato, gres laminato Regolamento, cella fotovoltaica o pannello verde	grigio (pietra serena al ferro battuto)	
	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less", pedane in legno trattato.	Effetti Brunitura, tonalità del marrone (ocramarrone) e del grigio (pietra serena)	2, 3
	Acciaio verniciato, Vetro temperato "frame less" mm. 8, involucro in pelle di lamiera a "nastro", pedane in multistrato marino, copertura in tessuto impermeabile	tonalità dell'acciaio grigio freddo e della brunitura	1,3,4,5

Disciplinare tecnico per la concessione di suolo pubblico per ristoro all' aperto

- Art. 1 – Domanda
- Art. 2 – Criteri
- Art. 3 - Dimensioni dell'occupazione
- Art. 4 – Distanze
- Art. 5 - Distanze dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili
- Art. 6 - Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità
- Art. 7 - Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato
- Art. 8- Aree in genere
- Art. 9 – Aree pedonali
- Art. 10 - Aree carrabili in genere
- Art. 11- Controviali
- Art. 12 - Portici e percorsi pedonali coperti
- Art. 13- Norma transitoria

Art. 1 - Domanda

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale- Direzione Attività Economiche- che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità definite con il presente atto. Il procedimento dovrà concludersi in gg.90 dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i termini previsti dal Codice Beni Culturali e del Paesaggio, nonché le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia ambientale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica concessione.

2. La domanda, a pena di nullità, dovrà contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
- dichiarazione di aver presa visione dell'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi;

- dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse;
- che la superficie esterna richiesta non è superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale;
- di presentare apposita valutazione nell'ambito della notifica igiene degli alimenti per l'utilizzo degli spazi esterni;

La richiesta deve tener conto dell'effettivo stato dei luoghi e deve potersi inserire nel medesimo senza necessitare modifiche alcune.

3. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

1. Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc..
2. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche stilistiche-architettoniche del contesto, oltre alla evidenziazione dei punti di ripresa in merito alla cartellonistica stradale orizzontale e verticale esistente.
3. Planimetrie
 - a. Stato attuale quotato in dettaglio dello stato dei luoghi
 - b. Stato di progetto quotato in dettaglio
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
4. Prospetti
 - a. Stato attuale quotato in dettaglio
 - b. Stato di progetto quotato in dettaglio
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
5. Sezioni
 - a. Sezioni attuali quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei dehors aventi profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
 - b. Sezioni di progetto quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei dehors aventi profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
6. Uno o più rendering e/o esatto foto-inserimento con la specifica del menù esposto se richiesto;
7. Uno o più prospetto esplicativo dei materiali usati nel progetto;
8. Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto e l'idoneità statica (per strutture chiuse);
9. Dichiarazione che gli impianti elettrico e di riscaldamento saranno realizzati in base alla normativa vigente;
10. Valutazione previsionale d'impatto acustico se venga fatta richiesta di proroga e comunque con termine massimo entro le ore 01,00;
11. Documentazione completa della richiesta di autorizzazione paesaggistica qualora l'occupazione ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico per strutture di tipologia D
12. Gli elaborati tecnici dovranno essere quotati e redatti in scala minima 1:50, con particolari costruttivi in scala 1:20, con l'indicazione del RAL dei colori previsti.

Art. 2 Criteri

1. E' vietato installare sulle strutture dei dehors mezzi e messaggi pubblicitari.

2. Non dovranno essere presenti altri elementi non previsti dai concept. Le fioriere potranno essere richieste, ma saranno oggetto di valutazione da parte della commissione. Potranno comunque essere eventualmente ammesse solo all'interno dei *dehors*, e non saranno ammessi fiori/verde artificiale.
3. Le coperture stabili, ove previste, devono essere a scomparsa dietro la struttura portante, con la pendenza necessaria a consentire lo smaltimento delle acque meteoriche. Le modalità di ancoraggio ammesse sulle pavimentazioni in pietra sono il fissaggio di perni nei giunti delle bozze o l'appoggio diretto al suolo.
4. Le delimitazioni verticali devono essere coerenti con i concept sopra indicati ed in particolare trasparenti o in vetro;
5. Le ringhiere dei nuovi manufatti dovranno avere un'altezza massima complessiva da terra di mt. 0,90.
6. Non è consentito, per la zona 1, l'uso di teloni in materiale plastico, e comunque è vietata qualsiasi forma di chiusura anche temporanea effettuata con qualsiasi materiale che modifichi la tipologia ammessa, quali ad esempio barriere laterali, schermatura di uno o più lati, etc.
7. Nei concept ove non è previsto l'uso dell'ombrellone, esso potrà comunque essere consentito previo parere espresso in sede di Conferenza di servizi. Gli ombrelloni devono essere in tessuto e tenuti in condizioni decorose. L'ammissibilità o meno dell'uso di ombrelloni non tradizionali (con o senza ancoraggio) è oggetto di valutazione in sede di Conferenza di servizi, che si esprimerà in relazione alle caratteristiche del luogo. La richiesta di concessione dovrà contenere anche l'indicazione del colore di ombrelloni e coperture stabili.
Non saranno concesse coperture in occupazioni con profondità inferiore a m. 1,50.
Tutte le coperture ammesse dovranno rispettare l'altezza minima di m. 2,10.
8. Non è consentito installare i manufatti temporanei in aderenza ad edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.
9. Dettagli e prescrizioni sulle finiture e sui colori potranno essere date in sede di Conferenza di servizi, nell'ambito dei concept approvati.
10. E' ammesso il posizionamento di un **unico menù privo di illustrazioni**, ovvero di menù digitale, in entrambi i casi di dimensioni massime formato A3; è ammesso un unico **banco di servizio** all'interno del *dehors*, ad esclusione della tipologia A. Il posizionamento, le modalità di inserimento e/o l'eventuale supporto dovranno essere oggetto di esame in sede di Conferenza di servizi, sulla base di elaborati grafici e relazione a corredo della richiesta di autorizzazione complessiva.
11. Sono considerati **elementi accessori ai *dehors*** esclusivamente i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento e per il raffrescamento.
12. Eventuali **corpi illuminanti** scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.
13. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** è limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta ed integrato alla struttura). Per le aree soggette al parere da parte della locale soprintendenza i corpi riscaldanti possono essere soltanto collocati a pavimento; Gli irradiator di calore e i nebulizzatori d'acqua dovranno essere conformi alle normative vigenti.
14. Per le occupazioni di tipologia A gli elementi accessori possono essere esclusivamente a batteria ricaricabile.
15. Non è consentita **diffusione di musica sia dal vivo** che riprodotta negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico;
16. La pubblicità è vietata su tutti gli elementi costituenti l'occupazione così come il **logo dell'esercizio**.

17. E' ammesso, quale servizio di qualità, l'accesso gratuito ad Wireless a favore dei clienti.

Art.3 . Dimensioni dell'occupazione

1. Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni posti al Piano terra.
2. La lunghezza minima consentita è pari a m. 2 e la massima fino ml. 12,00.
3. La profondità minima consentita è pari a m.1.
4. Per le attività artigiane di gelaterie, cioccolaterie e commercianti su area pubblica operanti in strutture fisse autorizzate come chioschi è ammessa una occupazione massima di mq. 12.00.

Art. 4. Distanze

1. La distanza minima tra il limite dell'occupazione e l'apertura più vicina, compresi i passi carrabili, deve essere pari a ml. 0,75.
2. Per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l'assenso del Condominio.
3. Le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio pari a ml. 5,00 e non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli.
4. Le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiore di ml. 1,50. La distanza minima dai manufatti stradali (paletti artistici, parapetonali, dissuasori e rastrelliere) e dai fusti arborei deve essere pari a ml. 0,50; non devono essere realizzate strutture interrate di qualsiasi natura entro una distanza di almeno 4 metri dal fusto stesso;
5. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

Art. 5. Distanze dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili

1. per quanto attiene le distanze dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili in caso di richieste di dehors dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni:
2. Si individuano due tipologie:
 - 2.1. Dehors senza copertura e ringhiera di altezza massima di cm. 0,90 da terra: dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto L=50cm (quindi l'occupazione dovrà essere arretrata rispetto all'allineamento delle soste); per eliminare la fascia di rispetto il dehors dovrà essere distanziato di 5m rispetto all'attraversamento pedonale;
 - 2.2. Dehors con copertura : dovrà essere lasciata libera una fascia di rispetto L=100cm (quindi l'occupazione dovrà essere arretrata rispetto all'allineamento delle soste); è possibile ridurre o eliminare la fascia di rispetto con i seguenti distanziamenti rispetto all'attraversamento pedonale:
 - a) Fascia di 50cm con distanziamenti di 5m
 - b) Fascia nulla con distanziamenti di 10m.
3. La fascia dovrà essere delimitata da una striscia continua bianca sul perimetro e da una campitura con tratteggio inclinato a 45°.
4. La fascia dovrà risultare libera da qualsiasi oggetto e potrà essere prescritta l'installazione, a cura e spese del richiedente, di elementi dissuasori della sosta qualora si ravvisasse che la fascia risulti occupata, impropriamente, da veicoli in divieto.
5. Si dovrà inoltre provvedere al rifacimento dell'attraversamento pedonale, a cura e spese del richiedente, qualora sia in pessime condizioni manutentive, per uniformare il grado di visibilità della segnaletica orizzontale (campitura fascia + attraversamento pedonale).
6. Tali regole sono valide in condizioni normali, ovvero sosta parallela e corsia di marcia adiacente con larghezza di circa 3-3,5m.

7. Eventuali diverse soluzioni, che garantiscono la visibilità reciproca tra pedone che si appresta ad attraversare e che quindi si trova in prossimità della sede stradale e guidatore del veicolo in transito situato ad una distanza di circa 30m dall'attraversamento, potranno essere valutate qualora la sede stradale presenti una configurazione particolare che si discosta in modo significativo dalla "normalità" predetta.

8. I casi particolari potranno essere valutati singolarmente con specifica istruttoria della Conferenza di servizi."

Art. 6. Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone rimanendo l'esercente responsabile per eventuali danni a cose e persone.

2. In caso di esposizione al traffico veicolare i manufatti devono essere dotati di banda adesiva rifrangente di colore giallo; se installati sulla carreggiata stradale occorre provvedere al tracciamento a terra, ove non presente, di idonea segnaletica orizzontale di margine o di ostacolo. Per quest'ultima, in zona pedonale i singoli casi verranno valutati previo parere delle Commissioni competenti;

3. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti;

4. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 7. Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato

1. Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d'uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

- Aree pedonali
- Aree carrabili in genere
- Controviali
- Portici e percorsi pedonali coperti
- Piazze e slarghi esterni alla "zona 1"

Art. 8. Aree in genere

1. Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Regolamento Generale del Traffico Urbano), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

- a) Non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede;
- b) In ottemperanza all'art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,70 m. per le aree carrabili e 1,50 m. per le aree pedonali di libera circolazione dei pedoni;
- c) In zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche di marciapiedi, potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano occupazioni anche non in aderenza al fabbricato, mantenendo comunque ml. 1,70= di libera circolazione dei pedoni per le aree carrabili e 1,50 m. per le aree pedonali;

- d) le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile, anche in presenza di senso unico di marcia, per i mezzi di servizio e soccorso maggiore o uguale a ml. 3,50.

Art. 9. Aree pedonali

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle norme di cui al precedente Art. 8 nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- a) Le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede, in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso.
- b) Nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a ml. 12,00 compatibilmente con l'ampiezza della piazza o dello slargo
- c) Nelle strade pedonali la profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, sarà pari a ml. 3,00. In caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell'occupazione potrà essere di ml. 2,00.

Art. 10. Aree carrabili in genere

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle norme di cui all' Art. 8 nelle aree carrabili le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- a. Non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- b. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- c. Sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad occupare zone destinate a parcheggio, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli (ml. 2,00 per la sosta in linea, ml. 4,00 per la sosta a pettine).

Art. 11. Controviali

1. Per controviale si intende la parte di sede stradale compresa tra il limite della carreggiata centrale ed il marciapiede, o in assenza di questo l'edificio.
2. Quando il controviale ospita una percorrenza veicolare valgono le regole delle strade carrabili.
3. Quando il controviale è adibito a marciapiede, pista ciclabile, area a parcheggio ed è diviso dalla carreggiata centrale da una fila di alberi, le occupazioni sono ammesse a condizione che siano ricomprese nella riprofilatura dell'area di pertinenza degli alberi o all'interno dell'area a parcheggio;
4. Quando nel controviale è presente un allargamento pedonale, in aggiunta ad un marciapiede di almeno ml. 1,70, le occupazioni potranno essere collocate sullo stesso (allargamento) anche se non in aderenza al fabbricato prospiciente.

Art. 12. Portici e percorsi pedonali coperti

1. Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti e sollevanti;
2. La profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 2 m.

Art. 13. Norma transitoria

1. Per le occupazioni rilasciate al 14/03/2018 (per la stagione invernale) ed al 15/11/2017 (per la stagione estiva) il titolare, al momento della richiesta del nuovo titolo di occupazione dovrà dichiarare di impegnarsi a :

- adeguare la struttura alle regole tecniche di cui al protocollo sottoscritto con la locale Soprintendenza per le occupazioni sottoposte al parere della stessa;
- adeguare la struttura alle regole tecniche di cui al presente disciplinare

2. Gli adeguamenti di cui al comma 1. devono essere eseguiti entro sei mesi dal rilascio del titolo medesimo o entro un periodo maggiore da valutarsi in sede di conferenza dei servizi.